

OGGETTO: Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. – Modifica dell'art. 30.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;
- l'art. 52, del D.Lgs. 446/1997 secondo cui *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui:
“ 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. [...]”;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 10 marzo 2008, l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 269 del 25 giugno 2008 e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 4 maggio 2009, che, uniformandosi alla giurisprudenza della Cassazione, confermano la natura extratributaria del COSAP;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 97 del 20.12.2006 con la quale è stato approvato il Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Regolamento recante la “nuova regolamentazione delle attività economiche del settore alimentare in alcune aree del centro storico e nelle altre aree da tutelare - requisiti di qualità, limitazioni all'insediamento e attività vietate a salvaguardia degli interessi pubblici generali inerenti la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano”, approvato con Deliberazione del C.C. n. 27 del 09.07.2019, immediatamente eseguibile, all'art. 2, comma 5, stabilisce che *“A fronte della necessità di creare stabili collaborazioni tra le Associazioni di categoria interessate e l'Ente Locale utili a rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni di degrado e insicurezza collegati alla movida, l'Amministrazione Comunale adotterà in favore degli aderenti le misure di riduzione della pressione tributaria e tariffaria compatibili con la normativa di riferimento con modalità che saranno recepite negli specifici regolamenti [...]”*;

RITENUTO pertanto opportuno introdurre un'agevolazione relativa al COSAP per le occupazioni effettuate all'interno delle aree “A” e “B” individuate dall'art. 1, comma 8, del suddetto Regolamento, effettuate da attività economiche che aderiscono al disciplinare “Città Sicura” di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento medesimo;

RITENUTO altresì opportuno incrementare dall'attuale 50% al 60% la riduzione della tariffa del COSAP per le occupazioni di suolo pubblico relative al commercio su aree pubbliche di durata inferiore alle 12 ore giornaliere, di cui all'art. 30, comma 2, del Regolamento;

VISTE:

- la proposta di modifica del Regolamento (**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale);
- la Relazione istruttoria in data 13.11.2019 del Direttore operativo della S.E.PI. S.p.A., società cui sono state esternalizzate le funzioni di gestione e riscossione del COSAP (**allegato "B"**, parte integrante e sostanziale);

DATO ATTO che la minore entrata derivante dall'approvazione della modifica regolamentare oggetto del presente atto è stata considerata nello schema del bilancio di previsione 2020-2022, approvato con Deliberazione della G.C. n. 185 del 31.10.2019, e, pertanto, risulta con esso compatibile;

RITENUTO, nell'esercizio dei poteri normativi che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia dell'Ente, di approvare le suddette modifiche regolamentari avendone riscontrato la coerenza con le disposizioni di legge e la conformità con gli indirizzi generali e gli obiettivi dell'Amministrazione;

VISTI:

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze - Provveditorato - Aziende sulla base dell'istruttoria della Società Entrate Pisa S.p.A.;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati:

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le suddette modifiche regolamentari trovano applicazione dal 1 gennaio 2020;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.A., per quanto di competenza, nonché al Collegio dei Revisori dei conti;
- 4) di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio.